



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE ORDINI/COLLEGI PROFESSIONALI, CONSIGLI DI DISCIPLINA, ORGANISMI DI MEDIAZIONE E ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Prodotto: RCP Ordini/Collegi Professionali

Condizioni di Assicurazione

Edizione Gennaio 2023

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari del 6 febbraio 2018

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone +39 02 85900 1 Fax +39 2 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Sede legale a Dublino (frlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, Dol HP90, Ireland, capitale sociale € 259 157 000,00 i v - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dell'art 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembra 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Ivan. 12525420159. PEC vilinsurance à Jegalmail (I. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all albo tenuto da IVASS al. n. 1 00161 operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR) D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)





SCHEDA DI COPERTURA

Polizza n. K23lT017813

	ASSICURAZIONE RESPONSA	ABILITA' CIVILE PATRIMONI	ALE
Attività Assicurata	SI Ordine / Collegio Profes	sionale	
	SI Consiglio di Disciplina /	Consiglio Distrettuale di Discip	lina
	NO Organismo di Mediazion	e istituito	
	NO Organismo di Composiz	lone della Crisi da Sovraindebil	lamento
Contraente:	COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE		
	Via Fratelli Bandiera 3 - 33170 Porde C.F. 8006730933	none (PN) P.IVA	
Assicurato:	COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE		
	Via Fratelli Bandiera 3 - 33170 Pordenone (PN) - C.F. 8006730933		
	CONSIGLIO DI DISCIPLINA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE		
	Via Fratelli Bandiera 3 - 33170 Porde	none (PN) - C.F. 8006730933	
Data della Proposta di Adesione	08/06/2023		- Substitution of the College
Periodo della Polizza	dalle 24 00 ore del 31/05/2023		A STORY & Manuscritic (CITAL) (STORY) (STORY) and the story of the sto
	alle 24.00 ore del 31/05/2024		
Massimale per sinistro e per anno	Ordine / Collegio Professionale		1.000.000 €
	Consiglio di Disciplina / Consiglio Di	strettuale di Disciplina	1.000.000 €
	Organismo di Mediazione istituito		non attiva
	Organismo di Composizione della C	risi da Sovraindebitamento	non attiva
Franchigia	Ordine / Collegio Professionale		500 €
	Consiglio di Disciplina / Consiglio Di	strettuale di Disciplina	500 €
	Organismo di Mediazione istituito		non attiva
	Organismo di Composizione della C	risi da Sovraindebitamento	non attiva
Retroattività	Ordine / Collegio Professionale		illimitata
	Consiglio di Disciplina / Consiglio Di	strettuale di Disciplina	illimitata
	Organismo di Mediazione istituito		non attiva
	Organismo di Composizione della C	risi da Sovraindebitamento	non attiva
Estensione territoriale	Unione Europea e Regno Unito e Re	pubblica di S. Marino	
Broker	AON spa	RUI B000117871	
Compagnia:	XL INSURANCE COMPANY SE, Rappresentanza Generale per l'Italia		
	Corso Como, 17 – 20154 Milano		
Agenzia che gestisce Polizza e sinistri	KRM Underwriting srl - RUIA000428043 - Agenzia di XL Insurance Company SE		
	Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano N. Binder: B0334SC3342018482	telefono: +39 02 36644730	denuncia sinistri a: sinistrikrm@pec.it
Premio annuo	Imponibile Tas:	se Lordo	

La presente Polizza consta di 38 pagine compresa la Schedo di Coperturo e la Proposto di Adesione ed è stata emessa in Milano il

€ 791,20

09/06/2023

KRM Underwriting Srl In nome e per conto dl XI Insurance Company SE Rappresonitanea Generale per l'Italia Schastiano Rosab from Line for

€176,04

€ 967,24

Il versamento del Premio lordo di e 36.7 14 è stato effettuato a mie mani il 1406/1003. L'incaricato Malle Conco Copulla.

Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

AON S.p.A.

N. Insurance Company SE, Rappresentance Generals per CHAILS

Society of the Dubling (Limba), 8 St. Stephen visition, Daz VKBo, caps the aboute CEST 151 Mode) is a larger constance to all the control deleases when a number of the University of the CEST 151 Mode) is a larger constance to all the control deleases when a number of the University of the CEST 151 Mode) is a larger control delease when the control deleases when the CEST 151 Mode) is a larger control delease when the control delease when the CEST 151 Mode) is a larger contr delle Imprese di Milano ni 160193-1998 R.F. A. Hr M. Luca





INDICE

	GLOSSARIO	4	
SEZIONE 1	NORME COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	7	
ART. 1.1	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO		
ART. 1.2	VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE - CLAIMS MADE		
ART. 1.3	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	7	
ART. 1.4	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	7	
ART. 1.5	ALTRE ASSICURAZIONI	7	
ART. 1.6	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	8	
ART. 1.7	DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE	8	
ART. 1.8	PERIODO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA	8	
ART. 1.9	ULTRATTIVITA' DELLE GARANZIE IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' ASSICURATA	8	
ART. 1.10	PAGAMENTO DEL PREMIO	9	
ART. 1.11	CESSAZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO	10	
ART. 1.12	DOLO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI	10	
ART. 1.13	DELIMITAZIONE AL NOVERO DEI TERZI PER L'ASSICURATO PERSONA FISICA	10	
ART. 1.14	PERDITA DI DOCUMENTI	10	
ART. 1.15	ONERI FISCALI	10	
ART. 1.16	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	10	
ART. 1.17	ESTENSIONE TERRITORIALE	10	
ART. 1.18	ALTRE ASSICURAZIONI A COPERTURA DELLO STESSO RISCHIO	10	
ART. 1.19	MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE di cui al D.lgs. 28/2010	11	
ART. 1.20	CLAUSOLA BROKER	11	
ART.1.21	FORO COMPETENTE	11	
SEZIONE 2	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE del CONSIGLIO DELL'ORDINE /COLLEGIO PROFESSIONALE (se richiamata in Scheda di Copertura)	11	
ART. 2.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12	
ART. 2.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI	12	

XI. Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (filanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. D0). HP90, Ireland. capitale sociale € 259 157 000 00 1 \(\chi_1\) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicuiazioni a norma
dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Seitembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 1601991998. R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Ivan. 12525420159. PEC
vilinstrance a legalimati it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Umone Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1 00161, operante in regime di libertà di
stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Coiso Como 17, 20154 Milano (Mf)
XL Insurance Company SE.
A European public limited Inability, company registered in Iteland.
RRegistered in Iteland No. 641686 i Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X. Veyn, (FR). D. Gitest. D. Palici-Chehab (FR). J. O. Neill. H. Browne. P.R. Rastoul (FR).





SEZIONE 3	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA E DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA (se richiamata in Scheda di Copertura)	12
ART. 3.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 3.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI	12
SEZIONE 4	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISTITUITO PRESSO L'ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE (se richiamata in Scheda di Copertura)	12
ART. 4.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
ART. 4.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI	13
SEZIONE 5	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE/COLLEGIO (se richiamata in Scheda di Copertura)	13
ART. 5.1	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	14
ART. 5.2	ULTRATTIVITÀ PER IL REFERENTE	14
ART. 5.3	ESCLUSIONI PARTICOLARI	15
	SEZIONE 6 – LIMITE DI INDENNIZZO	15
ART. 6.1	LIMITE DI INDENNIZZO	15
ART. 6.2	LIMITE AGGREGATO DI POLIZZA	15
	SEZIONE 7 – ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE	15
ART 7.1	ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE	15
ART 7.2	ESCLUSIONE INVESTIMENTI	16
ART 7.3	PROFESSIONAL INDEMNITY - CYBER EXCLUSION	16
ART 7.4	SANCTIONS CLAUSE (ITALY)	17
	SEZIONE 8 – AVVISO DI SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE	18
Art. 8.1	DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'	18
Art. 8.2	GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI LITE	18
Art. 8.3	VERTENZE AMMINISTRATIVE	19
Art. 8.4	VERTENZE PENALI	19
Art. 8.5	SINISTRI IN SERIE	19
Art. 8.6	CLAUSOLA RECLAMI	19
	CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE	21

XI. Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

NL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dubino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. Di). HP90. Ireland, capitale sociale 8:259:157 (000,001 y - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma
dell'ari. 23 del decreto legisfativo ni. 209 del 7. Settembre 2005. reustro delle Impresa di Milano ni. 1601/99/1998. R.E.A. di Milano ni. 1502313. codice fiscale e.P. Iva ni. 12525420159. PEC
stinusurance e legalmali fi impresa iserita nell'elenco delle impresa accenti sede mi un paese dell. Unione Europea annesso all albo tenuto da IVASS al ni. 1601/6), operante in regime di libertà di
stabilimento tramite sede secondatta in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)
XL. Insui anne Company SE.
A. European public limited liability company registered in Ireland.
R. European public limited liability company registered in Ireland.
R. European public limited liability company registered in Ireland.
R. European public limited liability company registered in Ireland.





AVVERTENZA

L'Assicurazione viene prestata nella forma "claims made" e opera per le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e denunciate all'Assicuratore nel medesimo periodo nonché nei termini e nei modi indicati nel presente contratto.

Si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato sulle clausole in grassetto, che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurato

l'Ente Pubblico non economico indicato nella Scheda di Copertura. Può rivestire il ruolo di Assicurato:

- Il Consiglio dell'Ordine/Collegio Professionale;
- il Consiglio di Disciplina dell'Ordine/Collegio Professionale;
- il Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- l'Organismo di Mediazione c/o l'Ordine/Collegio;
- l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento c/o l'Ordine/Collegio;
- le persone fisiche, che rivestano il ruolo di membro, direttore, segretario, o figure a queste riconducibili o assimilabili per ruolo e responsabilità, all'interno dell'Ente Pubblico non economico indicato nella Scheda di Copertura, limitatamente agli atti o fatti riguardanti il ruolo ricoperto e comunque con esclusione della responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile.

Assicuratore

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, compagnia assicurativa autorizzata in Irlanda, con sede legale in Dublino, St. Stephen's Green 8, D02 VK30, con sede secondaria in Milano, 20154, Corso Como 17, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e partita Iva n. 12525420159, iscritta nell'Elenco delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento al n. 1.00161.

Assicurazione

il Contratto di Assicurazione composto dalle Condizioni di Assicurazione, Questionario e Scheda di Copertura ed eventuali appendici.

Contraente

il soggetto indicato nella Scheda di Copertura, obbligato al versamento del Premio.

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axavi com

XI. Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Sede legale a Dublino (blanda), Wolfe Tone House Wolfe Tone Street Dublin 1, D01 HP90 Ireland capitale sociale € 259 157 (#0.00 t) x - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R. E. A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC Ministrance n legalmadi ii. Impresa iscritta nell'elenço delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I 00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondara in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR) D. Guest. D. Palici-Chehab (FR). J. O Neill. H. Browne, P.H. Rastoul (FR).





Consiglio di Disciplina

il Consiglio regolarmente istituito presso l'Ordine/Collegio Contraente, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e tutte le persone fisiche che lo compongono.

Consiglio Distrettuale di Disciplina

il Consiglio istituito presso l'Ordine degli Avvocati Contraente dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 artt. 50-63 e s.m.i. e tutte le persone fisiche che lo compongono.

Circostanza

- a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
- b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trame origine una Richiesta Di Risarcimento;
- c) l'accoglimento da parte dell'Organo competente di un ricorso o contestazione proposti da un Iscritto avvero un provvedimento disciplinare.

Si precisa che il ricorso o la contestazione proposto da un Iscritto avverso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti che non sia stato accolto non costituisce Circostanza ai sensi di Polizza.

Danno

qualsiasi pregiudizio subito da Terzi suscettibile di valutazione economica.

Franchigia

l'importo prestabilito, indicato nella Scheda di Copertura, che in caso di Sinistro viene dedotto dal Danno liquidato ed è a carico dell'Assicurato.

Periodo di Assicurazione o Annualità assicurativa

il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.

Periodo di durata dell'Assicurazione

il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza indicati sulla Scheda di copertura.

Premio

la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore ed indicata come Premio nella Scheda di Copertura.

Proposta o **Ouestionario**

il documento, che forma parte integrante dell'Assicurazione, che contiene i dati necessari all'Assicuratore per valutare l'assunzione del rischio o il rinnovo della stessa.

Responsabilità Amministrativa e

la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal

XI. Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XI. Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Halia
Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. DOI HP90. Ireland capitale sociale € 259 157 (00) (0) i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
dell' art. 23 del decreto legalativo n. 209 del 7. Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 16(19)/1998. R.E.A. di Milano n. 1562113, codice fiscale e.P. Iva n. 12525420159. PEC
stimismance a legalimali ii. Impresa iscritta nell' elenco delle imprese aventi sede in un paese dell' Unione Europea annesso all' albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di riberta di nento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

AE furiopean public limited liability company (egistered in Iteland a Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR), D. Guest D. Palici-Chehab (FR). J. O. Neill. H. Browne, P.H. Rastoul (FR).





Amministrativo Contabile

proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Richiesta di Risarcimento

qualsiasi citazione in giudizio, invito alla media-conciliazione o alla negoziazione assistita o altra comunicazione scritta con la quale viene formulata una Richiesta Risarcimento Danni inviata all'Assicurato in merito alle responsabilità per le quali è prestata l'Assicurazione; si intende parificata alla Richiesta di Risarcimento la formale notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a Danni per i quali è prestata l'Assicurazione nel momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne venga a conoscenza per la prima volta con comunicazione scritta.

Scheda di copertura

si intende il documento allegato alla presente Assicurazione che riporta i dati del Contraente, dell'Assicurato e la sua attività, il Periodo di Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il Premio ed eventuali dettagli dell'Assicurazione. La Scheda di Copertura forma parte integrante dell'Assicurazione.

Sinistro

ogni Richiesta di Risarcimento presentata per iscritto all'Assicurato.

Terzi

ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere.

Sono esclusi da questa nozione:

- il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato;
- i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.

XL Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com





SEZIONE 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 1.2 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE - CLAIMS MADE

L'Assicurazione è prestata in forma "Claims Made" ed è operante per le sole perdite cagionate posteriormente alla data di retroattività stabilita nella Scheda di copertura a condizione che la conseguente Richiesta di Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato durante il Periodo di durata dell'Assicurazione, e da questi regolarmente denunciata all'Assicuratore. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'Assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata all Assicuratore.

In relazione alla predetta operatività della copertura, l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare Richieste di Risarcimento, di perdite o Danni per le quali è prestata la presente Assicurazione.

La copertura non opera per le Richieste di Risarcimento derivanti da situazioni e Circostanze suscettibili di causare o di aver causato Danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori, fatto salvo quanto di seguito previsto.

L'esclusione relativa alle Circostanze note non si applica se la Circostanza dichiarata nel Modulo di Adesione è espressamente compresa in copertura da parte dell'Assicuratore

ART. 1.3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

ART. 1.4 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 1.5 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.,

ART. 1.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XI. Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.
Sede legale a Dublino (trlanda). Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street. Dublin 1, D01 HP90. Ireland. capitale sociale 6, 259 157 000 00 1 x - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicura: dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 registro delle Imprese di Milano n. 1601/99/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313. codice fiscale e.P. Ivan. 15525420159. PEC

XL Insurance Company SE European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Very (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O. Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)





ART. 1.7 - DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Copertura se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta Assicurazione. Decorsi i 30 giorni, l'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. L'Assicurazione è di durata triennale, ferma la facoltà di recesso esercitabile ad ogni scadenza annuale dal Contraente con un preavviso di 15 giorni e dall'Assicuratore con preavviso di 60 giorni. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza del triennio.

La presente Assicurazione scadrà alla sua naturale scadenza fissata in Scheda di Copertura senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

ART. 1.8 - PERIODO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Se alla scadenza della presente Assicurazione, l'Assicuratore si rifiutasse di rinnovarla per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, o proponesse un premio di rinnovo superiore di oltre il 50% del premio dell'ultima annualità, l'Assicurato / Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 30 (trenta) dopo la scadenza della presente Assicurazione, verso il pagamento di 1/12 dell'ultimo premio annuo. La presente estensione è prestata a condizione che, nel frattempo, l'Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra Assicurazione per lo stesso rischio.

Tale periodo di estensione della garanzia di 30 (trenta) giorni costituirà parte dell'annualità assicurativa in scadenza

Per attivare Il periodo di estensione della garanzia l'Assicurato/Contraente deve inviare all'Assicuratore richiesta scritta entro la scadenza naturale della polizza e versare il premio di 1/12 entro i 15 giorni successivi.

ART. 1.9 ULTRATTIVITA' DELLE GARANZIE IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'

1.9.1 Se durante il Periodo di Assicurazione il Contraente dovesse cessare la propria attività, con riferimento alla Sez. 2 e alla Sez. 3 che seguono, per qualsiasi causa quali, a titolo esemplificativo:

- ✓ redistribuzione territoriale delle competenze;
- ✓ cancellazione o eliminazione del Consiglio dell'Ordine per qualsiasi causa;
- ✓ commissariamento;
- ✓ incorporazione in altro organismo analogo.

L'Assicurazione sarà operante per i danni derivanti da atti dannosi commessi, dall'Assicurato in data precedente alla data di cessazione, che siano denunciati alla Società nei 5 (cinque anni successivi alla data di cessazione dell'attività, Il premio versato dal Contraente relativo all'anno in cui avviene la cessazione è interamente dovuto agli Assicuratori

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il limite di indennizzo per sinistro e per anno indicato in Scheda di Copertura.

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per Pitalia
Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Sucer. Dublin 1, D01 HP90. Ireland. capitale sociale € 259 157 (00) 00 i x - Impresa autorizzata all. esercizio delle assicurazioni dell'ari. 23 del decreto legislativo n. 200 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Iva.n. 12525420159. PEC ximisurance a legalmati. it. Impresa iscritta nelli elenco delle imprese aventi sede in un pasce dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Iteland

RRegistered in Iteland No. 6416861 Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR) D Guest D Palici-Chehab (FR) J. O Neill. H. Browne P.H. Rastoul (FR)





La presente estensione è prestata a condizione che, durante tale periodo di garanzia postuma, l'Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra Assicurazione per lo stesso rischio.

1.9.2 In caso di cessazione solo di una o più delle attività precedentemente ammesse in copertura, con riferimento alla Sez. 4 e alla Sez. 5 che seguono, dalle garanzie di cui alla presente Assicurazione è facoltà dell'Assicurato e/o dei Suoi aventi causa - dietro pagamento di un Premio addizionale pari al 100% della porzione di premio annuo relativo all'attività cessata- di richiedere un maggior termine per la denuncia dei sinistri di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di cessazione della/delle attività.

L'Assicurazione sarà operante per i Danni derivanti da atti dannosi commessi dall'Assicurato in data antecedente a quella in cui la cessazione ha avuto effetto, sempre che le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato siano denunciate all'Assicuratore - nei termini di cui all'art. 8.1 - nei 5 (cinque) anni successivi alla data della suddetta cessazione e che le Richieste di Risarcimento siano state presentate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta entro i 5 (cinque) anni medesimi.

La presente garanzia postuma sarà operativa solo ove il Contraente/Assicurato invii all'Assicuratore richiesta scritta per la sua attivazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività.

Il Premio versato dal Contraente relativo all'anno in cui avviene la cessazione è interamente dovuto all'Assicuratore.

La presente garanzia postuma non sarà operativa per le ipotesi di risoluzione risultanti dal mancato pagamento del premio o in presenza di altra assicurazione stipulata dall'Assicurato a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il limite di indennizzo per sinistro e per anno indicato in Scheda di Copertura.

La presente estensione è prestata a condizione che, durante tale periodo di garanzia postuma, l'Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra Assicurazione per lo stesso rischio.

ART. 1.10 - PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipula dell'Assicurazione e in ogni caso entro 30 giorni dalla data di decorrenza del Periodo di Assicurazione indicata nella Scheda di Copertura con le modalità indicate dall'Assicurazione, seguirà la quietanza emessa dall'Assicuratore che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

ART. 1.11 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTÀ DI RECESSO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e l'Assicurato possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte dell'Assicuratore, quest'ultimo entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non goduto.

ART, 1,12 - DOLO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato o delle quali lo stesso debba rispondere, ferma l'esclusione della Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone +39 02 85900 1 Fax +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Steet. Dublin 1. DO). HP90. Iteland. capitale sociale € 259.157.000.00 (v.) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicura
dell art. 23 del decreto legislativo tr. 209 del 7. Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160/199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva.n. 12525420159. PEC
stinsurance a legalmall'il Impresa isentia nell'eleuco delle imprese aventi sede in un posse dell'Umone Europea annesso att aibo tenuto da l'VASS ai n. l'initio, operante in richi. stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
RRegistered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR) D Guest D Palici-Chehab (FR) J O Neill H Browne PH Rastoul (FR)





ART. 1.13 - DELIMITAZIONE AL NOVERO DEI TERZI PER L'ASSICURATO PERSONA FISICA

Non sono considerati Terzi i genitori e i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine in stato di convivenza.

ART. 1.14 - PERDITA DI DOCUMENTI

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per i costi e le spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare atti, documenti o titoli non al portatore, per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.

ART. 1.15 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 1.16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari della Repubblica Italiana.

Art. 1.17 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia opera per i comportamenti colposi posti in essere nei paesi dell'Unione Europea e Regno Unito e Repubblica di S. Marino.

ART. 1.18 - ALTRE ASSICURAZIONI A COPERTURA DELLO STESSO RISCHIO

Qualora gli Assicurati al momento della prima Richiesta di Risarcimento scritta siano coperti con altra polizza di assicurazione a copertura dello stesso rischio e ove quest'ultima sia operante, la garanzia oggetto della presente Assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla predetta polizza e a secondo rischio, vale a dire con una Franchigia assoluta pari al massimale della polizza già esistente, per le garanzie previste da quest'ultima.

ART. 1.19 - MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE di cui al D. Lgs. n. 28/2010

Per tutte le controversie derivanti dalla presente Assicurazione o connesse alla stessa, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano a ricorrere in prima istanza al procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento del Servizio di conciliazione di un Organismo di Mediazione competente per territorio, iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART 1.20 - CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente Assicurazione:

il Contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker indicato nella Scheda di copertura di rappresentarlo ai fini della presente Assicurazione;

si conviene pertanto che:

a) ogni comunicazione fatta al Broker dall'Assicuratore si considererà come fatta Contraente/Assicurato;

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. D01 HP90. Ireland. capitale sociale € 259 157 000 00 in 1- Impresa autorizzata all esercizio delle assicuri dell'art. 23 del decreto legislativo in 209 del 7 Settembre 2005 registro delle Imprese di Milano in 160199/1998. R.E.A. di Milano in 1562313. codice fiscale e.P. Iva in 12525420159. PEC vilnaunace a legalmati it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al in 109161. operante in regime di liber stabilimento framite sede secondaria in Milano (Italia). Cotso Como 17, 20154 Milano (MI). XL Insurance Company SE

RRegistered in Ireland No. 641686 L Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X. Veyry (FR). D. Guest. D. Palici-Cheliah (FR). J. O. Neill. H. Browne, P.H. Rastoud (FR).





b) ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

ART. 1.21 - FORO COMPETENTE

le Parti convengono che ogni controversia derivante dalla presente polizza, o connessa ad essa, sarà sottoposta alla giurisdizione della Repubblica Italiana e sarà deferita all'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE /COLLEGIO PROFESSIONALE (se richiamata in Scheda di Copertura)

CHI È ASSICURATO IN OUESTA SEZIONE

Il Consiglio dell'Ordine/Collegio Professionale indicato in Scheda di Copertura il cui interesse è protetto dall'Assicurazione ed anche tutti i consiglieri e il collegio dei revisori interni (qualora presente), che lo compongono, a titolo esemplificativo e non limitativo:

che abbiano ricoperto o ricoprano la carica di Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere. In caso di morte dell'Assicurato le facoltà, gli obblighi ed i diritti degli stessi si trasferiscono ai suoi eredi.

Si precisa, inoltre, che sono da intendersi Assicurati anche:

- le persone fisiche che rivestano il ruolo di membro, direttore, segretario, o figure a queste riconducibili per ruolo e responsabilità, all'interno dell'Ente Pubblico non economico indicato nella Scheda di Copertura, limitatamente agli atti o fatti riguardanti il ruolo ricoperto;
- il dipendente, se presente, designato quale responsabile della sicurezza come indicato dal D. Lgs. 81/2008 s .m i., o quale responsabile della privacy (DPO) dalla normativa vigente e del quale il Consiglio sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Copertura, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per Danni cagionati a Terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi. In ogni caso, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'indennizzo qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro l'Assicurato persona fisica riguardino la responsabilità amministrativa e amministrativo contabile.

ART, 2.2 - ESCLUSIONI PARTICOLARI

Non è compresa in copertura la responsabilità conseguente a:

- a) mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge;
- b) l'esercizio della funzione disciplinare per la parte di competenza del Consiglio di Disciplina regolarmente istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, o del Consiglio Distrettuale di Disciplina istituiti dalla legge 31 dicembre 2012 n. 247 - artt. 50-63) o di analogo organismo a tale scopo costituito.

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XI. Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1: Ditt HPor Treland, capitale sociale v. 257 (57 mill/00 (5) - Impress autorizzata all'esercizzo delle associaza dell'an 1.5 del devieto forcidativo n. 209 del 7 Settembre 2003, recisto delle funnesse di Milano n. 1/0/10/04/2/8. R.E.A. di Milano n. 1/5/23/3, codice fiscale e P. Ivan. 12525420(39. PEC vitingance relegalitati a funnesse secreta nell'elempo delle impresse vitingance relegalitati a funnesse vitingance vi conduta in Milano (Italia). Corro Como (7, 20) 94 Milano (MI)

XI. Insurance Company SE

A European public binited hability company (egistered in freland) Registered in freland (Porceaux N. Veyr, (FR)) D. Guest, D. Palicist, freliab (FR), J. O. Neult, H. Browne, P.H. Rastorit (FR)



SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA E DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA (se richiamata in Scheda di Copertura)

ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Copertura, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per fatti e/o atti connessi all'esercizio delle sue funzioni per Danni colposamente cagionati a Terzi, compresi gli iscritti agli Ordini e Collegi.

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'indennizzo qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro l'Assicurato persona fisica riguardino la responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile.

ART. 3.2 - ESCLUSIONI PARTICOLARI

Non è compresa in copertura la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi del Consiglio nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ISTITUITO PRESSO L'ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE (se richiamata in Scheda di Copertura)

DEFINIZIONI AGGIUNTIVE

Assicurato

si intende l'Organismo di Mediazione nominato quale Assicurato nella Scheda di Copertura nonché i singoli Mediatori e Formatori in carica e/o nominato nel corso del Periodo di Assicurazione, che svolgono l'attività per conto del Contraente, purché abilitati in base alle norme vigenti.

ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Copertura, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite cagionate a Terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività descritta nella Scheda di Copertura.

L'Assicurazione comprende i Danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa da persone del cui operato l'Assicurato/Contraente sia legalmente tenuto a rispondere.

L'Assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività di formazione in materia di mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal D. lgs 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 180 del 18/10/2010.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia per Sinistro indicata in Scheda di Copertura.

Il Premio previsto per la copertura prevista dalla presente Sezione è determinato sulla base del fatturato prodotto nell'esercizio fiscale precedente al netto di IVA relativo all'attività di mediazione e formazione in materia di mediazione.

XI. Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentatiza Generale per l'Italia Sede legale a Dublino (tilanda). Wolfe Tone House Wolfe Tone Street Dublin 1, D01 HP90 Treland, capitale sociale € 259 157 (001 00 i v - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Iva n. 12525420159. PEC: vlinsurance a legalmail 11. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all albo tenuto da IVASS al n. I 00161 operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (fialia). Corso Conto 17, 20154 Milano (MI). XL Insurance Company SE.

A European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X. Veyny (FR). D. Guest. D. Palici-Chehab (FR). J. O'Neill, II. Browne, P.H. Rastoul (FR).





La presente Sezione si intende operante anche per Richieste di Risarcimento dovute a dolo o colpa grave di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso risulti responsabile ai sensi di legge, fermo restando il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei casi previsti dalla legge. In ogni caso, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'indennizzo qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro l'Assicurato persona fisica riguardino.

ART. 4.2 - ESCLUSIONI PARTICOLARI

Non è compresa In copertura la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi dell'Organismo di Mediazione, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE/COLLEGIO (se richiamata in Scheda di Copertura)

DEFINIZIONI AGGIUNTIVE

Assicurato

- L'Organismo di Composizione della Crisi come creato e individuato dalla legge n. 3 del 27.01.2012 e dal d.m. n. 202 del 24.09.2014 e successive modifiche e integrazioni, ed iscritti in apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (di seguito, anche, "OCC");
- Il referente nominato;
- La segreteria dell'OCC ed il personale amministrativo in genere.

Referente

La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori delle crisi in relazione al Regolamento dell'Organismo

Attività Professionale

Servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio debitore sovra-indebitato, già regolamentata dalla L. 3/2012 e dal d.m. n. 202 del 24.09.2014, e oggi regolamentata dal nuovo "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019)" entrato in vigore il 15 luglio 2022, ferme le successive modifiche e integrazioni.

Gestore

Persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.

ART 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di Copertura, per Danni cagionati a Terzi nello svolgimento dell'attività derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una Franchigia per sinistro indicata in Scheda di Copertura.

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XI. Insurance Company SE, Rappresentatiza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (frianda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. D01 (IP90). Ireland, capitale sociale 6.259 (157.000.00) (v. - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7. Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160(199/1998). R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Iva n. 12525420159. PEC: strissiance a legislami it. Impresa isserina nell'eleuco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto di IVASS al n. 1.00161, operante in regime di liberta di ndarra in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

AL Insulance Company Se.

A European public limited liabilities company registered in Iteland.

RRegistered in Iteland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X. Veyry (FR) D. Guest. D. Patici-Chehab (FR). J. O. Neill. H. Browne, P.H. Rastoul (FR).





Il Premio previsto per la presente Sezione 5 è determinato sulla base del fatturato emesso nell'esercizio fiscale precedente al netto di IVA e relativo all'attività di servizio di gestione della crisi.

La presente Sezione si intende operante anche per le Richieste di Risarcimento dovute a dolo o colpa grave di qualsiasi soggetto che agisca in nome e per conto dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato stesso risulti responsabile ai sensi di legge, fermo restando il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei casi previsti dalla legge.

In ogni caso, l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento dell'indennizzo qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro l'Assicurato persona fisica riguardino la responsabilità amministrativa e amministrativo contabile

ART 5.2 - ULTRATTIVITÀ PER IL REFERENTE

In caso di cessazione dell'attività assicurata da parte del Referente, per motivo diverso da radiazione o sospensione dal registro degli Organismi o dall'elenco degli Enti di formazione istituito presso il Ministero della Giustizia, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 5 anni dalla cessazione dell'attività, che derivino da atti illeciti posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Il limite di indennizzo per il periodo di ultrattività sarà quello in vigore al momento della cessazione dell'attività assicurata da parte del Referente e sarà unico per l'intero periodo di 5 anni.

La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento o l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi

ART. 5.3 ESCLUSIONI PARTICOLARI

L'Assicurazione non opera per:

- a) le Responsabilità di carattere professionale e personale in capo ai Gestori incaricati delle prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della Crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore. L'Assicuratore mantiene, in ogni caso, il diritto di surrogazione nei confronti di quest'ultimi.
- b) la responsabilità conseguente a mancato raggiungimento del fine e degli obiettivi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché scelte di natura discrezionale che esulino e/o esorbitino i poteri conferiti dalla legge.

SEZIONE 6 - LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 6.1 - LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti di indennizzo sono quelli indicati nella Scheda di Copertura

ART. 6.2 - LIMITE AGGREGATO DI POLIZZA

Fermi i limiti di indennizzo indicati sulla Scheda di copertura ed in deroga ad ogni altra disposizione della presente polizza, la massima esposizione dell'Assicuratore per una o più Sezioni attivate (richiamate in Scheda di Copertura) non potrà essere superiore ad Euro 5.000.000,00 per annualità assicurativa.

XI. Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda) Wolfe Tone House Wolfe Tone Street Dublin 1 D01 HP90 Treland, capitale sociale € 259 157 000,000 to - Impresa autorizzata all escretzio delle assicurazioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313 codice fiscale e P. Ivan. 12525420159. PEC vinisurance «Tegalmail 1 Impresa iscentia nell'elenco delle imprese uventi sede in un paese dell'Umone Europea annesso all albo tenuto da IVASS al n. 100161, operanne in regime di libertà di nite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI)

XL Insurance Company SE

AE timperan public limited liability company registered in Ireland A European public limited liability company registered in Ireland Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Veyry (FR) D Guest D Palici-Chehab (FR) J O Neill, H Browne P H Rastoul (FR) Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors B R P Joseph (UK) X Veyry (FR) D Guest D Palici-Chehab (FR) J O Neill H Browne. eph (UK) X Veyry (FR) D Guest D Palici-Chehab (FR) J O'Neill H Browne, P.H. Rastoul (FR)





SEZIONE 7 - ESCLUSIONI

ART 7.1 - ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE

Non è compresa in copertura la responsabilità conseguente a:

- dolo dell'Assicurato giudizialmente accertato o ammesso da quest'ultimo:
- b. Danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose;
- perdita, distruzione o deterioramento di denaro e preziosi;
- d. furto, appropriazione indebita, rapina ed incendio;
- e. inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché Danno ambientale;
- guerra, ostilità o operazioni belliche, invasione; guerra civile, rivolta, ribellione, insurrezione, caduta del governo legalmente costituito, tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione, usurpazione di potere:
- qualsiasi atto di terrorismo, incluso gli atti di qualsiasi natura intrapresi per il controllo, la prevenzione e la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o relativo a questi;
- non sono comprese in garanzia le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte all'Assicurato, salvo che le stesse siano comminate a Terzi per responsabilità dell'Assicurato;
- Circostanze note alla data di decorrenza della presente Assicurazione, anche se non denunciate agli assicuratori precedenti:
- attività diversa da quella/e indicata/e nella proposta di Assicurazione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- k. la Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile;
- i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
- m. i danni derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;

ART. 7.2 - ESCLUSIONE INVESTIMENTI

Si intendono escluse dalla presente Assicurazione le Richieste di Risarcimento o circostanze derivanti direttamente o indirettamente da:

- fluttuazioni negative del mercato, compreso errori ed omissioni dell'Assicurato nel valutare gli effetti delle stesse sul valore degli investimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo con il termine investimento si intendono: titoli, merci, valute insieme con ogni altra forma di strumento finanziario inclusi strumenti derivati);
- ogni reale o asserita rappresentazione, garanzia, o promessa da parte dell'Assicurato o per suo conto circa il rendimento di ogni forma di investimento come sopra definito.

ART. 7.3 - PROFESSIONAL INDEMNITY - CYBER EXCLUSION

(Cyber Act, Cyber Incident and Violazione Dati exclusion)

- 1. La presente Polizza esclude qualsiasi perdita effettiva o presunta, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, multa, sanzione, costi (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi di difesa) o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causata da, risultante da, derivante da o in connessione con:
 - un Attacco Informatico o Incidente Informatico; o

XL Insurance Company SE

Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

Alt insurance company SE, Rappetentaina Generale pet 1 frana Sede legale a Dublin of Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. D01 HP90. Ireland, capitale sociale € 259 157 000 00 (v. v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell'ari. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005. registro delle Impresa di Milano n. 160199/1908. R. E. A. di Milano n. 1562313. codice fiscale e. P. Iva n. 12525420159. PEC vitassuance a legalitarià i i Impresa isseritta nell'elenco delle impresa aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 180161. operante in regime di libertà di stabilimento frantici sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17. 20154. Milano (MI). N.L. Insurance Company SE.

A European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Vevry (FR) D. Guest D. Palici-Chehab (FR), J. O. Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



- una Violazione Dati.
- 2. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, resta inteso che la presente Polizza non copre:
 - 2.1 i costi di notifica, i costi di consulenza, le spese di monitoraggio, la sostituzione delle carte di credito o di pagamento, le spese forensi, le spese di pubbliche relazioni o la consulenza e i servizi legali derivanti da o in relazione a una Violazione Dati.
 - 2.2 qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura sostenuta dall'Assicurato per ripristinare, recuperare o sostituire Sistemi Informatici o Dati Elettronici che sono stati danneggiati, distrutti, cancellati o corrotti a seguito di un Attacco Informatico o Incidente Informatico incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi pagamento di riscatto.
- 3. Per l'applicazione della presente esclusione (Cyber Act, Cyber Incident and Violazione Dati exclusion), saranno valide le seguenti **Definizioni aggiuntive:**
 - Per **Sistema informatico** si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione di dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
 - 3.2 Per **Attacco Informatico** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
 - 3.3 Per Incidente Informatico si intende:
 - qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o
 - qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
 - 3.4 Per Violazione Dati si intende:
 - il furto, la perdita, l'accesso, l'acquisizione o l'uso non autorizzato o illegale o la divulgazione di informazioni riservate o personali di qualsiasi persona o organizzazione, compresi brevetti, segreti commerciali, metodi di elaborazione, elenchi di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito o di pagamento, informazioni sanitarie, dati biometrici o qualsiasi altro tipo di informazioni non pubbliche, che coinvolga l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
 - la violazione di qualsiasi legge, regolamento, common law o qualsiasi altra disposizione normativa che regoli o la protezione dell'accesso alla raccolta, all'uso o alla divulgazione di, o la mancata protezione di qualsiasi informazione non pubblica riservata o personale sotto forma di Dati Elettronici.
 - 3.5 Per **Dati Elettronici** si intendono le informazioni, fatti o programmi come memorizzati su o in, creati o utilizzati su, o trasmessi a o da software per computer, compresi sistemi e software applicativi, dischi rigidi o floppy disk, CD-ROM, nastri, unità, celle, dispositivi di elaborazione

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Sede legale a Dublim (Irlanda). Wolfe Tone Ilouse Wolfe Tone Street Dublim 1: Dill IIP90 freland, capitale sociale 6: 259-157 (90) (90) 15 - Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005 registro delle Imprese di Milano n. 160(199/1998). R.E.A. di Milano n. 156(2313) codice fiscale e.P. Ivan. 12525420159. PEC stimusurance a legislamali it. Impresa issertita nell'elenco delle imprese a venti sede in un paese dell'Unione Europea armesso all'albo tenuto da IVASS al n. 100161. operante in regime di libertà di subblimento trannte sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17: 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE.

A European public limited liability company registered in Ireland

RRegistered in Iteland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors. X. Veyry (FR). D. Guest. D. Palici-Chehab (FR). J. O. Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR).





dati o qualsiasi altro supporto che sono utilizzati con apparecchiature controllate elettronicamente.

ART. 7.4 - SANCTIONS CLAUSE (ITALY)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE 8 - AVVISO DI SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE

Art. 8.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI **RESPONSABILITA'**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore o all'intermediario cui è affidata la gestione del contratto di Assicurazione ogni richiesta scritta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della Richiesta di Risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati;
- il nome e il domicilio delle persone informate dei fatti.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Nel caso in cui la garanzia si intenda operante, l'indennizzo verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta per l'esame della Richiesta di Risarcimento, della operatività della garanzia e della relativa quantificazione del danno. Nel caso di un Sinistro, per il risarcimento del quale l'Assicuratore possa essere chiamato a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta dall'Assicurato senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di Sinistro da parte degli Assicurati potrà essere effettuata senza il preventivo consenso dell'Assicuratore.

Nel caso in cui, durante il Periodo di Assicurazione, l'Assicurato venga a conoscenza di Circostanze che possano dare origine a un Sinistro, dovrà darne pronta comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- la contestazione, asserita o potenziale, di un fatto o Circostanza;
- il tempo ed il luogo della contestazione, supposta o potenziale, fatto o Circostanza;
- i motivi per cui si prevede che possa essere denunciato un Sinistro;

XI. Insurance Company SE. Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone House. Wolfe Tone Street. Dublin 1. DOI 11990. Ireland, capitale sociale € 259 157 000 (Ite). v. Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma ilell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7. Settembra 2005. registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313. codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC nen an 20 dei necreto legislativo in 209 del 7 Settembre 2005 recistro delle Imprese di Milano in 160199/1998, R.E.A. di Milano in 1562313, codice fiscale e P. Iva in 12525420159, PEC stiasiumance a legislamii ii. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Umone Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1 00161, operante in regime di Intertà di stabilimento tranute sede secondariu in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL. Insurance Company SE.

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland.

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyx (FR). D. Guest. D. Palici-Chehab (FR). J. O. Neill. H. Browne, P.H. Rastoul (FR).





d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere

Gli eventuali Sinistri successivamente verificatisi, denunciati dall'Assicurato e riconducibili a tali circostanze, saranno considerati trasmessi all'Assicuratore alla data della precedente comunicazione

ART. 8.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI LITE

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere alle richieste di risarcimento, con i limiti previsti dall'art. 1917 c.c.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati o autorizzati.

Il termine "spese di lite" non comprende le spese generali dell'Assicurato, né la retribuzione, le commissioni, il rimborso spese e altri compensi dovuti alle persone assicurate o ai dipendenti o ai componenti degli organi assicurati.

ART. 8.3 VERTENZE AMMINISTRATIVE

Fermo quanto considerato al punto 8.2, la Società assume la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata; fermo restando che la prima richiesta di risarcimento (o Circostanza relativa al procedimento amministrativo sia stata notificata al contraente successivamente alla decorrenza della polizza. In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti la difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria.

ART. 8.4 VERTENZE PENALI

È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale.

ART. 8.5 - SINISTRI IN SERIE

In caso di più Richieste di Risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. A tal fine più Richieste di Risarcimento originate da una medesima causa sono considerate un unico Sinistro, con l'applicazione di un'unica Franchigia e nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta.

ART. 8.6 - CLAUSOLA RECLAMI

Ci adoperiamo al meglio per garantire un elevato livello di servizio. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Società ed indirizzati, anche tramite fax o posta elettronica, a:

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda). Wolfe Tone Buse: Wolfe Tone Sucer. Dublin 1: D01 HP/90, Ireland, capitale sociale € 259 157 (000 00) v - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
dell'art. 23 del decreto legislativo n. 200 del 7. Settember 2005 registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1503 13. codice fiscale e.P. Iva n. 12325420159. PEC
vinistriance a/legalmail it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese avenit sede in, un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 100161. operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17. 20154 Milano (MI) XL Insurance Company SE

A European public limited flability company registered in Ireland
RRegistered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors X Vesty (FR), D. Guest D. Palici-Chehab (FR), J. O. Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)





XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Responsabile Ufficio Reclami Corso Como 17, (20154) Milano Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xlinsurance@legalmail.it Fax: +39 02 85 900250

Potranno altresì essere indirizzati alla Società: (i) i reclami relativi alla condotta dei propri agenti assicurativi e degli intermediari o dipendenti; (ii) anche congiuntamente ad IVASS, i reclami relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

Sarà cura alla Società comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- direttamente, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi:
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il-nuovo reclamo-dovrà-contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela:
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Ai fini della presentazione del reclamo, potrà altresì utilizzare il modello messo a disposizione da IVASS, disponibile al seguente indirizzo:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a, be cl'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per Pitalia Sede legale a Dublino (frianda). Wolfe Tone House Wolfe Tone Steet Dublino 1. D01 HP901 freland, capitale sociale £ 259 [37 000 00 (v - Impresa acutorizzata all esercizio delle assicurazioni dell'arti 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998. R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e.P. Iva.n. 12525420159. PEC vimisuance a legislimali il Impresa ascritta nell'elenco delle imprese a enti sede in un paese dell'Unione Europea amiesso all'albo tenuto da IVASS ai n. 1 00161. operante in regime di fiberta di stabilimento tranute sede secondaria in Milano (Italia). Corso Como 17, 20154. Milano (MI)

AE uniquem public limited fiability company registered in Ireland.

REgistered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR): D. Guest: D. Palici-Cheliab (FR): J. O'Neill. H. Browne, P.H. Rastoul (FR):





base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, rintracciabile accendendo al sito

http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm,

chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno in ogni caso la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria ovvero di adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Data 14.06.2023

L'Assicuratore

KRM Underwriting Srl in nome e per conto di XL Insurance Company SE

Rappresentanza Generale per l'Italia

Sebastiano Russo am Show. Line

Firmato digitalmente da: RUSSO SEBASTIANO

Data: 15/06/2023 11:37:54

Il Contraente

XL Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax; +39 2 8590 0250 axaxl com





Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni del seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

ART. 1.2	VALIDITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE - CLAIMS MADE
ART. 1.7	DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE
ART. 1.8	PERIODO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA
ART. 1.9	ULTRATTIVITA' DELLE GARANZIE IN CASO DI CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'
	ASSICURATA
ART. 1.10	PAGAMENTO DEL PREMIO
ART. 1.12	DOLO DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI
ART. 1.14	PERDITA DI DOCUMENTI
ART.1.21	FORO COMPETENTE
ART. 2.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 3.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 4.2	ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 5.3	ESCLUSIONI PARTICOLARI
ART. 7.1	ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE COPERTURE
ART. 7.2	ESCLUSIONE INVESTIMENTI
ART. 7.3	PROFESSIONAL INDEMNITY - CYBER EXCLUSION
ART. 7.4	SANCTIONS CLAUSE (ITALY)
ART. 8.1	DENUNCIA DEL SINISTRO E DELLE CIRCOSTANZE, SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI
	RESPONSABILITA'
ART. 8.2	GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI LITE
ART. 8.3	VERTENZE AMMINISTRATIVE
ART. 8.4	VERTENZE PENALI
ART. 8.5	SINISTRI IN SERIE

XI. Insurance Company SE Corso Como 17, 20154 – Milano (MI) Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 2 8590 0250 axaxl com